



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. Terza civile e Procedure concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. 7/2022 promosso da:

MATCH ITALIA INTERNATIONAL S.R.L.

rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZA SANTELLA

RICORRENTE

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.f., così qualificato dal ricorrente, depositato in data 14/9/2022 da **MATCH ITALIA INTERNATIONAL S.R.L.**, corrente in Carpi (MO), via dei Terrazzieri 2, C.F. e P.I. 01040300368, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Santella del foro di Parma;

precisato *in limine* che, come già sostenuto da questo Tribunale (in senso conforme, Trib. Udine 21/7/2022 e Trib. Mantova, 9/9/2022), alla procedura di concordato in oggetto è applicabile la normativa previgente di cui alla legge fallimentare, secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 390, comma 2, CCII, innestandosi la stessa nell'alveo di una procedura fallimentare (n. 125/2022) introdotta in epoca anteriore al 15/7/2022 (e, quindi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019);

rilevato sin da ora che:

- 1) sono stati depositati: i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma che il bilancio relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2021 non risulta approvato, né trasmesso alla Camera di Commercio; l'elenco nominativo dei creditori risulta incompleto, essendo indicati i soli fornitori; la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione, con le formalità prescritte dall'art. 152 legge fallimentare, dovrà comunque essere

presentata al momento del successivo completamento della domanda, con il deposito della proposta;

2) è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria; rilevato altresì che:

- a) risultano radicati gli estremi della competenza territoriale ex art. 161 1° comma l.f., avendo la ricorrente la propria sede in Provincia di Modena;
- b) ricorrono gli estremi dimensionali di cui all'art. 1 comma 2. l.f., come evincibili dai bilanci allegati al ricorso per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- c) non risulta che MATCH ITALIA INTERNATIONAL S.R.L., abbia presentato altra domanda di concordato alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del comma 9° dell'art. 161 l.f.;
- d) è pendente istanza di fallimento (n. 125/2022) già riunita alla presente procedura;

specificato che ad oggi può essere ritenuta congrua la concessione alla ricorrente del termine di 60 giorni (e segnatamente sino al 14/11/2022), ossia quello massimo di cui all'art. 161, comma 10, l.f., pendendo ricorso di fallimento n. 125/2022¹;

chiarito espressamente che la concessione di eventuale proroga sarà soggetta al ricorrere di motivi effettivamente gravi ai sensi di legge;

ricordata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, l.f.;

ritenuto altresì:

- 1) che deve procedersi alla nomina del Commissario Giudiziale;
- 2) di dovere disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.;

P.Q.M.

ASSEGNA alla ricorrente il termine fino al **14/11/2022** per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;

NOMINA Commissario Giudiziale il Dott. Giovanni Carlini, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena;

DISPONE che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la ricorrente depositi mensilmente (sotto ponendola al contestuale esame del Commissario giudiziale), una **relazione che descriva l'attività eventualmente svolta** (con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati), **le attività** compiute ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché una **relazione economica-patrimoniale e finanziaria** sull'andamento delle attività d'impresa e sulla **gestione finanziaria** aggiornata alla data del 30 settembre 2022, 30 ottobre 2022, da effettuarsi entro il giorno 10 del mese successivo e fino alla scadenza del termine come sopra fissato, o comunque fino alla data di presentazione della domanda di cui sopra;

DISPONE che con il deposito della prima relazione informativa, la ricorrente provveda altresì al deposito di un elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, a pena di inammissibilità della domanda;

¹ Si precisa che la possibilità di concedere un termine sino a 120 giorni, prevista dall'art. 22 D.L. n. 118/2021, è venuta meno, essendo scaduto il I termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE altresì che eventuali istanze ex art 161, 7° comma, l. fall. siano immediatamente comunicate al Commissario.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi di propria competenza e la comunicazione alla locale Procura della Repubblica della domanda e del presente provvedimento.

Si comunichi anche alla ricorrente nel giudizio prefallimentare riunito (R.G. 125/2022).

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/9/2022.

Il Presidente

Emilia Salvatore